

DMZ AGGIORNA N. 238 DEL 29 DICEMBRE 2022

SUPERBONUS 110% - COLONNINA DI RICARICA ELETTRICA NEL POSTO AUTO

L'Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito un chiarimento in materia di Superbonus 110% e di installazione di colonnine di ricarica di auto elettriche.

La colonnina di ricarica di auto elettriche, collocata nel posto auto del condomino, si può considerare “punto di ricarica non accessibile al pubblico” e quindi può fruire del Superbonus in qualità di intervento “trainato”.

L'Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento relativo al caso dell'installazione di una colonnina di ricarica in un posto auto condominiale delimitato da una barriera amovibile.

E' stato osservato che, anche ai fini dell'accesso al Superbonus, è necessario che le infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici siano installate in luoghi **non accessibili al pubblico**.

Per punto di ricarica non accessibile al pubblico si intende:

- 1) un punto di ricarica installato in un edificio residenziale privato o in una pertinenza di un edificio residenziale privato, riservato esclusivamente ai residenti;
- 2) un punto di ricarica destinato esclusivamente alla ricarica di veicoli in servizio all'interno di una stessa entità, installato all'interno di una recinzione dipendente da tale entità;
- 3) un punto di ricarica installato in un'officina di manutenzione o di riparazione, non accessibile al pubblico;

Secondo l'Agenzia delle Entrate, l'infrastruttura di carica installata nel posto auto, situato al piano terra dell'edificio condominiale, soddisfa la condizione di “punto di ricarica non accessibile al pubblico” poiché è installato in un edificio residenziale privato o in una pertinenza di un edificio residenziale privato, riservato esclusivamente ai residenti.

Lo Studio resta a completa disposizione